
Imposte immediate o differite sul trust istituito per testamento

IL Sole 24 Ore | PRIMO PIANO | 15 APRILE 2024 | Angelo Busani

Il trust testamentario è uno dei protagonisti della bozza di legge di riforma dell'imposta di successione e donazione approvata dal Consiglio dei ministri del 9 aprile scorso. E di notevole impatto sono le conseguenze che si possono trarre sul futuro dell'istituto, che potrà essere usato con maggior sicurezza per pianificare la fiscalità della successione.

La legge italiana e le formule Il trust testamentario è del tutto sconosciuto alla legge italiana così come, d'altronde, è sconosciuto alla legge il trust "in generale", a parte la legislazione fiscale e la specifica ipotesi del trust "Dopo di noi" (legge 112/2016) e se ovviamente si eccettua la legge 364/1989 recante la ratifica della Convenzione dell'Aja sul trust (che è lo strumento normativo sulla cui base oggi in Italia i trust possono essere istituiti e operare). Di trust testamentario parlano invece gli studiosi e gli operatori professionali, quando anzitutto si riferiscono al trust istituito - come evidenzia la sua stessa denominazione - mediante un testamento: in tal caso, può verificarsi che il de cuius scriva, nel suo testamento, l'intero atto istitutivo del trust oppure, più frequentemente, che egli delinei gli elementi fondamentali di un trust incaricando un esecutore testamentario di istituirlo e di definirne i particolari mancanti. In questo suo testamento il de cuius provvede anche alla dotazione patrimoniale del trust, attribuendo al *trustee*, a seconda dei casi, singoli beni (uno o più immobili, una somma di denaro, eccetera) oppure anche l'intero suo patrimonio.

Di trust testamentario si parla poi anche nel caso del trust istituito dal disponente durante la sua vita, riservandosi però di effettuare l'apporto patrimoniale mediante un testamento. In questa ipotesi si parla di trust "dormiente" perché la sua operatività è nulla fino a che non si apra la successione mortis causa del disponente. Una possibile variante di quest'ultima soluzione è quella dell'istituzione e della dotazione del trust durante la vita del disponente (in questo caso il trust inizia subito a operare) cui fa seguito un ulteriore apporto di patrimonio al trust da parte del disponente mediante il proprio testamento e, quindi, con effetto dal momento del suo decesso.

Il pagamento immediato Nella bozza di riforma dell'imposta di donazione, viene introdotta una rilevante novità in ordine alla fiscalità del trust: rimane centrale l'attuale regola secondo cui l'apporto di beni al trust non è fiscalmente rilevante, in quanto il momento di applicazione dell'imposta è quello nel quale il *trustee* attribuisce ai beneficiari il patrimonio del trust; tuttavia, sarà possibile, esercitando un'opzione in tal senso, pagare l'imposta nel momento di dotazione del trust, con l'effetto di defiscalizzare completamente qualsiasi attribuzione che il *trustee* in futuro faccia ai beneficiari. Insomma, una sorta di polizza assicurativa: si paga subito per sterilizzare il

rischio di pagare molto di più in futuro (ad esempio, perché il patrimonio del trust è molto incrementato di valore in conseguenza della sua gestione o perché aumentano le aliquote di imposta) e, viceversa, correndo il rischio di effettuare un pagamento inutile (ad esempio nel caso in cui il *trustee* non distribuisca nulla perché il patrimonio del trust si è consumato). L'opzione per la tassazione in sede di apporto al trust potrà essere esercitata dal disponente oppure, nel caso del trust testamentario, dal *trustee* (è qui dove il trust testamentario viene menzionato nella legge di riforma): per quanto sopra detto, si tratterà di una opzione evidentemente esercitabile sia per il trust istituito con testamento, sia per il trust dormiente e dotato mediante un testamento, sia per il trust istituito e dotato dal disponente durante la sua vita, il quale poi effettui un'ulteriore apporto al trust con il proprio testamento.

Gli altri chiarimenti La bozza di riforma delle imposte di registro, successione e donazione, inoltre, contiene diverse norme che hanno la funzione di chiarire situazioni attualmente controverse:

viene introdotta una norma per la quale la tassazione di un contratto preliminare non può eccedere quella applicabile al contratto definitivo. Questo accade, ad esempio, quando in un preliminare imponibile ai fini Iva vi sia una caparra confirmatoria;

in secondo luogo, un ulteriore passaggio del testo di riforma prevede che il trasferimento di un credito compreso in un compendio aziendale oggetto di cessione venga tassato con l'aliquota dello 0,5%;

infine si afferma che l'aumento della massa divisionale per effetto dell'operazione non deve essere soggetta a tassazione.

È abbastanza plausibile ritenere che tutte queste future soluzioni, non espressamente contemplate dalla legge oggi vigente (e che pertanto danno luogo a divergenze di vedute tra fisco e contribuenti), siano quelle a cui comunque si deve giungere fin da ora in via interpretativa: se è vero che il legislatore si sta preordinando ad esplicitarle a fini di chiarezza, deve anche essere vero che esse sono già immanenti nel sistema in quanto derivabili dalla legislazione vigente.

La dichiarazione di successione La stessa conclusione si deve trarre per il trust testamentario. Se con l'ok definitivo alla bozza di decreto sarà conferito al *trustee* il potere di chiedere la tassazione immediata dell'apporto di patrimonio in sede di apertura della successione, allora è già oggi chiaro che la trasmissione mortis causa tra il disponente/de cuius e il *trustee* è un evento fiscalmente neutrale (come ha recentemente confermato l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 90/2024, della quale ha riferito il Sole 24 Ore del 12 aprile scorso): la dichiarazione di successione deve essere presentata, ma unicamente al fine di pagare (e solo in misura fissa) le imposte ipotecaria e catastale, non già per assolvere l'imposta di successione, in quanto

il momento fiscalmente rilevante non è il momento di entrata del trust (e cioè il passaggio di patrimonio tra il *de cuius* e il *trustee*) ma appunto quello nel quale il *trustee* effettuerà distribuzioni a vantaggio dei beneficiari. © RIPRODUZIONE RISERVATA